

R.G. 676 /2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dott.ssa Ilaria Prozzo, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24.05.2017 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., promossa da Antonio Nasuti e Roberta Primiterra nei confronti della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i ricorrenti, quali genitori della minore Angelica Nasuti, esponevano di aver ottenuto l'autorizzazione al trattamento riabilitativo in regime semiresidenziale e di non beneficiare, tuttavia, di alcun trattamento terapeutico. Ritenendo illegittima la mancata fruizione del trattamento e deducendo la sussistenza del *periculum in mora*, i ricorrenti agivano in giudizio affinché il giudice ordinasse alla ASL convenuta di prendere in carico la minore Angelica Nasuti, somministrandole direttamente, tramite strutture specializzate o a domicilio, i trattamenti riconosciuti nelle linee guida nazionali per l'autismo.

La ASL di Chieti non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 24.05.2017 il giudice si riservava di decidere.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, la quale non si è costituita in giudizio, pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso in data 10.05.2017.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

I ricorrenti chiedono la condanna della ASL alla somministrazione dei trattamenti terapeutici previsti dalla linee guida nazionali per l'autismo.

L'art. 3 della legge n. 134/2015 prevede: *"1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche disponibili.*

*2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro***



*autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e **adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:***

- a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;*
- b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;*
- c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi stessi;*
- d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;*
- e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;*
- f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico;*
- g) **la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;***
- h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacita'”.*

La Asl è, pertanto, per legge tenuta ad assicurare alle persone affette da disturbi dello spettro autistico, trattamenti diagnostici, terapeutici ed assistenziali. Nella specie, dalla documentazione prodotta risulta che la piccola Angelica Nasuti è affetta da “*disturbo dello spettro autistico di grado moderato in bambina con disturbo del comportamento*”. **La minore è stata autorizzata al trattamento semiresidenziale per autismo, dall'Unità di valutazione Multidimensionale della Asl 2 di Lanciano-Vasto-Chieti, sicché del tutto ingiustificata è la mancata erogazione dei trattamenti terapeutici.**

Le circostanze sopra evidenziate fanno apparire fondato, sulla base di una valutazione sommaria,



unica consentita in questa sede, il diritto fatto valere dai ricorrenti di ottenere l'erogazione dei trattamenti terapeutici riconosciuti dalle linee guida nazionali per l'autismo.

La natura del diritto oggetto di tutela, di sicura rilevanza costituzionale, la fase di crescita in cui si trova la minore, la necessità di garantire alla stessa una piena integrazione nel contesto sociale ed il costo delle cure, rendono evidente la sussistenza nel caso di specie del requisito del *periculum in mora*.

In conclusione, il ricorso va accolto e la ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti va condannata, in via provvisoria e d'urgenza, a prendere in carico la minore Angelica Nasuti e a praticare in suo favore tutte le terapie e gli interventi riconosciuti nelle linee guida nazionali per l'autismo, direttamente o tramite strutture specializzate residenziali/semiresidenziali pubbliche e private o attraverso la terapia domiciliare e, in ogni caso, a sostenere integralmente i costi per le suddette terapie.

Le spese di lite, considerata la natura della causa e l'assoluta novità della questione, si compensano integralmente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti a prendere in carico la minore Angelica Nasuti e a praticare in suo favore tutte le terapie e gli interventi riconosciuti nelle linee guida nazionali per l'autismo, direttamente o tramite strutture specializzate residenziali/semiresidenziali pubbliche e private o attraverso la terapia domiciliare e, in ogni caso, a sostenere integralmente i costi per le suddette terapie;

compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Chieti, 24.05.2017

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

